

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, marzo 2016

Circolare Mensile

GENNAIO E FEBBRAIO 2016: NOVITÀ 2

1	Dati relativi agli oneri deducibili e detraibili per la precompilazione dei modelli 730 - Invio all'Agenda delle Entrate - Modalità attuative	2
2	Comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari - Nuove modalità - Proroga dei termini	4
3	EXPO Milano 2015 - Smantellamento dei padiglioni espositivi - Chiarimenti	5
4	Lavoro dipendente prestato all'estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2016... 6	
5	Contributi INPS artigiani e commercianti - Importi per il 2016 e termini di pagamento	7
6	Compensazione nel modello F24 dei rimborsi da assistenza fiscale e delle eccedenze di versamento delle ritenute - Chiarimenti	8
7	Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Modalità e termini di utilizzo.....	8
8	Credito d'imposta per compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri - Modalità e termini di presentazione delle istanze.....	9
9	Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al primo semestre 2016	11
10	Macchinari "imbullonati" - Determinazione della rendita catastale - Novità della legge di stabilità 2016 - Chiarimenti.....	11
11	IMU e TASI - Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato - Chiarimenti	13
12	Innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di alcuni prodotti agricoli	15
13	Detrazione IVA per gli enti di formazione professionale	15
14	Nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative - Primi chiarimenti ministeriali	16
15	Parziale depenalizzazione delle omesse ritenute previdenziali - Chiarimenti.....	18
16	Soggetti delle Province di Parma e Piacenza colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici di settembre 2015 - Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali	20
17	Irrilevanza fiscale delle liberalità percepite da soggetti sottoposti a procedure di crisi	20
18	Modifica al regime fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie	22
19	Agevolazioni per favorire l'autoimprenditorialità in agricoltura e il ricambio generazionale - Provvedimento attuativo	22
20	Restituzione dei contributi in conto capitale in caso di delocalizzazione della produzione - Modalità e termini	26
21	Credito d'imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione dei prodotti editoriali - Proroga.....	28

GENNAIO E FEBBRAIO 2016: NOVITÀ

1	<p>DATI RELATIVI AGLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI PER LA PRECOMPILAZIONE DEI MODELLI 730 - INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - MODALITÀ ATTUATIVE</p> <p>In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 e della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), sono state stabilite le modalità attuative per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, ai fini della precompilazione dei modelli 730, delle comunicazioni relative ai dati riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la previdenza complementare; • le spese sanitarie rimborsate; • le spese universitarie; • le spese funebri; • i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
1.1	<p>DECORRENZA</p> <p>I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2015, da inserire nei modelli 730/2016 precompilati.</p>
1.2	<p>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE</p> <p>Le forme pensionistiche complementari devono comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi ai contributi versati nell'anno precedente, senza il tramite del sostituto d'imposta; • per tutti i soggetti del rapporto.
1.3	<p>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE SANITARIE RIMBORSATE</p> <p>Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese sanitarie rimborsate nell'anno di riferimento, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati; • ai contributi versati direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta. <p>I suddetti soggetti non sono tenuti all'invio della comunicazione in caso di assenza sia dei dati relativi ai contributi che di quelli relativi ai rimborsi.</p>
1.4	<p>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE UNIVERSITARIE</p> <p>In relazione alle spese universitarie, l'obbligo di comunicazione riguarda le università statali e non statali.</p> <p>La comunicazione, con riferimento a ciascuno studente, deve contenere i seguenti dati, riferiti all'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria; • spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione; • spese per la frequenza di corsi di perfezionamento; • spese per la frequenza di <i>master</i> che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione; • spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca. <p>Per ciascuno studente, le università devono comunicare l'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento.</p> <p>Non devono essere comunicati i dati relativi alle spese sostenute per lo studente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte di enti, società, imprese e professionisti; • in generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari. <p>Rimborsi e contributi</p> <p>Le spese universitarie devono essere comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi; devono essere indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti.</p>

1.5	<p>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE FUNEBRI</p> <p>I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono trasmettere una comunicazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso; • l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
1.6	<p>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</p> <p>Le banche e Poste Italiane comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai bonifici di pagamento delle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; • anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; tale invio, infatti, era già previsto, ma solo per finalità di controllo. <p>Le comunicazioni relative ai bonifici contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente; • i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
1.7	<p>TERMINI</p> <p>Le comunicazioni in esame devono essere effettuate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>In relazione all'invio relativo al 2015, il termine scade il 29.2.2016, poiché il 28 cade di domenica.</p>
1.8	<p>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE</p> <p>Le comunicazioni in esame devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; • oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo. <p>Per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie rimborsate, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi anche delle compagnie di assicurazione o delle società di servizi, che intervengono nella gestione amministrativa dei rapporti in forza di specifici accordi contrattuali, a condizione che vengano appositamente delegati e designati quali "responsabili del trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del Codice della <i>privacy</i> (DLgs. 196/2003). La delega potrà essere conferita telematicamente, tramite apposite funzionalità rese disponibili nella propria area autenticata dei servizi Entratel e Fisconline.</p> <p>La trasmissione telematica avviene utilizzando i prodotti <i>software</i> di controllo e di predisposizione dei <i>file</i> resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.</p>
1.9	<p>TIPOLOGIE DI INVII</p> <p>Gli invii possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati; • sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal

<p><i>segue</i></p>	<p>sistema telematico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • di annullamento, con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita. <p>La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del <i>file</i> contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.</p>
<p>1.10</p>	<p>RICEVUTE DI TRASMISSIONE L'Agenzia delle Entrate rilascia un'apposita ricevuta in via telematica, entro i cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del <i>file</i>, salvo cause di forza maggiore.</p>
<p>1.11</p>	<p>RITRASMISSIONE DEI FILE SCARTATI Nel caso di scarto dell'intero <i>file</i> contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il predetto termine; • ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.
<p>1.12</p>	<p>CORREZIONE DEI DATI TRASMESSI Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il previsto termine; • ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate. <p>Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all'eventuale annullamento dei dati trasmessi.</p>
<p>1.13</p>	<p>REGIME SANZIONATORIO L'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97; • con un massimo però di 50.000,00 euro. <p>Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.</p> <p>Per il primo anno di applicazione del nuovo obbligo, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di "<i>lieve tardività</i>" nella trasmissione dei dati; • oppure di errata trasmissione degli stessi, "<i>se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata</i>". <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro i 5 giorni successivi alla scadenza; • ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. <p>Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.</p>
<p>2</p>	<p>COMUNICAZIONI ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI - NUOVE MODALITÀ - PROROGA DEI TERMINI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 25.1.2016 n. 13352, ha definito le tempistiche e gli strumenti tecnici per l'invio, tramite l'infrastruttura SID, delle comunicazioni all'Archivio</p>

segue	dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria mediante un tracciato unificato.
2.1	<p>DECORRENZA</p> <p>Tale nuovo formato deve essere utilizzato a partire dalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione integrativa annuale dei dati relativi al 2015; • comunicazione mensile per il mese di gennaio 2016.
2.2	<p>ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE</p> <p>Dal punto di vista operativo, il provvedimento fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le istruzioni per la compilazione del tracciato unificato; • le specifiche tecniche del tracciato unificato; • il tracciato per la restituzione, ai soggetti che hanno effettuato l'invio, delle ricevute.
2.3	<p>PROROGA DEI TERMINI</p> <p>Il provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • differisce il termine per l'invio della comunicazione integrativa annuale dei dati relativi al 2015, dal 15.2.2016 al 31.3.2016; • posticipa al 30.4.2016 i termini per l'invio delle comunicazioni mensili dei dati dei mesi di gennaio e febbraio 2016.
2.4	<p>IRRILEVANZA DELLE COMUNICAZIONI PARZIALI</p> <p>Viene precisato che l'invio, seppur nei termini, di parte della comunicazione non costituisce adempimento dell'obbligo comunicativo.</p>
3	<p>EXPO MILANO 2015 - SMANTELLAMENTO DEI PADIGLIONI ESPOSITIVI - CHIARIMENTI</p> <p>Con la circ. 20.1.2016 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle operazioni relative allo smantellamento e alla rimozione dei padiglioni di EXPO Milano 2015. È previsto, infatti, che i lotti assegnati ai Partecipanti siano rimessi in pristino e riconsegnati entro maggio 2016.</p>
3.1	<p>SEMPLIFICAZIONI PER I PARTECIPANTI UFFICIALI</p> <p>In linea generale, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le cessioni di beni effettuate dai Partecipanti, Ufficiali e Non Ufficiali, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA a condizione che gli stessi beni siano riconducibili alla sfera commerciale del soggetto cedente; mentre sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta se riconducibili alla sfera istituzionale.</p> <p>In un'ottica di semplificazione, l'Agenzia ritiene che debba essere ricondotta alla sfera istituzionale la cessione di beni per i quali, in sede di acquisto o di importazione, il Partecipante Ufficiale abbia legittimamente applicato il regime di non imponibilità di cui all'art. 10 co. 5 dell'Accordo tra il <i>Bureau International des Expositions</i> e il Governo italiano ("Accordo BIE"), anche qualora lo stesso Partecipante sia titolare di partita IVA.</p>
3.2	<p>CESSIONI EFFETTUATE DA PARTECIPANTI NON UFFICIALI</p> <p>Per le cessioni di beni effettuate da Partecipanti Non Ufficiali, è necessario verificare caso per caso se l'operazione sia riferibile alla sfera istituzionale o a quella commerciale, non operando alcuna semplificazione in tal senso.</p> <p>Le cessioni, a titolo oneroso o gratuito, effettuate da Partecipanti Non Ufficiali soggetti passivi d'imposta devono essere assoggettate ad IVA se tali soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolgono in via esclusiva o prevalente attività di carattere commerciale, in quanto opera l'attrazione alla sfera commerciale di tutte le attività svolte; • hanno forma societaria, essendo prevista, in tal caso, la presunzione assoluta di commercialità dell'attività svolta.
3.3	<p>REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA E SUCCESSIVA CESSIONE DEI BENI - EFFETTI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti della cessione a titolo oneroso o gratuito dei beni utilizzati dai Partecipanti Ufficiali per lo svolgimento dell'attività istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se all'atto dell'acquisto o dell'importazione dei beni è stato applicato il regime di non imponibilità IVA (ai sensi dell'art. 10 co. 5 dell'Accordo BIE) e, successivamente, i beni sono ceduti a terzi, il Partecipante Ufficiale non è tenuto alla

<p><i>segue</i></p>	<p>rettifica dell'imposta, non essendo previste specifiche disposizioni in merito;</p> <ul style="list-style-type: none"> • se all'atto dell'importazione è stato applicato il regime di ammissione temporanea, lo stesso regime viene meno in caso di cessione dei beni a terzi, rendendo necessaria la regolarizzazione dei diritti e dei dazi doganali. <p>Diversamente, il regime applicato sull'acquisto o sull'importazione di beni destinati ad attività commerciali non è influenzato dalla successiva cessione (fatta salva l'ipotesi di cessione dei beni a titolo gratuito, esente IVA ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 12 del DPR 633/72, che comporta la rettifica della detrazione).</p>
<p>3.4</p>	<p>CESSIONE DEL PADIGLIONE A TITOLO GRATUITO</p> <p>La cessione del padiglione a titolo gratuito, effettuata dal Partecipante Non Ufficiale nell'ambito dell'attività commerciale, è soggetta ad IVA. La stessa beneficia, invece, dell'esenzione qualora la cessione a titolo gratuito sia effettuata nei confronti degli enti di cui all'art. 10 co. 1 n. 12 del DPR 633/72. Tuttavia, in tale ipotesi sarà necessario adempiere agli obblighi comunicativi di cui all'art. 2 co. 2 del DPR 441/97 e operare la rettifica della detrazione eventualmente esercitata sui relativi acquisti.</p>
<p>3.5</p>	<p>SERVIZI DI SMANTELLAMENTO E REVERSE CHARGE</p> <p>Le prestazioni di smontaggio e/o smantellamento del padiglione rese a favore di soggetti passivi IVA ricadono nell'ambito di applicazione del <i>reverse charge</i> di cui all'art. 17 co. 6 lett. <i>a-ter</i>) del DPR 633/72, in quanto riconducibili all'attività di demolizione di cui al codice ATECO 2007 43.11.00.</p>
<p>3.6</p>	<p>APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO</p> <p>Nel caso in cui la cessione a titolo oneroso del padiglione sia esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, il relativo contratto è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta di registro in misura pari al 3%, qualora sia redatto in forma scritta; mentre è soggetto a registrazione solo in caso d'uso qualora sia perfezionato verbalmente o per corrispondenza.</p> <p>Nel caso in cui la cessione a titolo oneroso del padiglione sia soggetta ad IVA, il relativo atto è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso se formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; è soggetto a registrazione solo in caso d'uso se formato per scrittura privata non autenticata e contiene solo disposizioni soggette ad IVA.</p> <p>In entrambi i casi, per la registrazione si applica l'imposta in misura fissa pari a 200,00 euro.</p>
<p>4</p>	<p>LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO - APPROVAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2016</p> <p>Con il DM 25.1.2016, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 30.1.2016 n. 24, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2016 ai lavoratori dipendenti operanti all'estero.</p>
<p>4.1</p>	<p>RILEVANZA AI FINI FISCALI</p> <p>Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano fiscalmente residenti in Italia; • prestino la propria attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero; • soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, anche "a cavallo" di due anni solari. <p>La disciplina in esame non si applica, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti in trasferta; • oppure qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero.

4.2	<p>RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI</p> <p>Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano nei confronti dei lavoratori italiani che prestano l'attività all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale; • oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.
5	<p>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - IMPORTI PER IL 2016 E TERMINI DI PAGAMENTO</p>
	<p>L'INPS, con la circ. 29.1.2016 n. 15, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2016 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2015.</p>
5.1	<p>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI</p> <p>Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2016 è quindi pari al 23,10%. Tale aliquota è ridotta al 20,10%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per il reddito eccedente 46.123,00 euro (limite che è rimasto invariato), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 24,10%; • ovvero al 21,10%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
5.2	<p>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti</p> <p>Per i commercianti, l'aliquota contributiva per il 2016 è quindi pari al 23,19%, poiché comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività. Tale aliquota è ridotta al 20,19%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per il reddito eccedente 46.123,00 euro (limite che è rimasto invariato), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 24,19%; • ovvero al 21,19%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
5.3	<p>RIDUZIONI PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI</p> <p>Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.</p>
5.4	<p>CONTRIBUTO DI MATERNITÀ</p> <p>Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).</p>
5.5	<p>MINIMALE DI REDDITO PER IL 2016</p> <p>Il minimale di reddito per il 2016, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.548,00 euro (limite che è rimasto invariato).</p>
5.6	<p>MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2016</p> <p>Il massimale di reddito per il 2016, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 76.872,00 euro (limite che è rimasto invariato), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95; • ovvero a 100.324,00 euro (limite che è rimasto invariato), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.
5.7	<p>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI</p> <p>I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 16.5.2016, il 22.8.2016, il 16.11.2016 e il 16.2.2017, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

segue	<ul style="list-style-type: none"> • i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo e secondo acconto 2016.
6	<p>COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE E DELLE ECCEDENZE DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE - CHIARIMENTI</p>
	<p>L'art. 15 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha stabilito che, a decorrere dall'1.1.2015, i sostituti d'imposta devono compensare esclusivamente nel modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme a credito rimborsate ai percipienti (es. dipendenti) sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 direttamente elaborati e dei risultati contabili (modelli 730-4) elaborati dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale; • le eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive, in relazione alle quali è stata abolita la possibilità di compensazione "interna" ai sensi dell'art. 1 del DPR 445/97. <p>Al fine di effettuare tali compensazioni nel modello F24, con la ris. Agenzia delle Entrate 10.2.2015 n. 13 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stati istituiti nuovi codici tributo; • state stabilite le relative modalità di compilazione del modello F24. <p>Per approfondimenti al riguardo, si veda la Circolare Mensile di febbraio 2015.</p>
6.1	<p>INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI</p> <p>Con la ris. 28.1.2016 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che sussistano le condizioni, in applicazione dell'art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), per escludere l'applicazione delle sanzioni per la non corretta presentazione dei modelli F24, nell'ipotesi in cui i sostituti d'imposta abbiano effettuato il versamento delle ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015, non adeguandosi alla nuova disciplina di cui al suddetto art. 15 del DLgs. 175/2014, in considerazione delle oggettive difficoltà in ordine al tempestivo adeguamento dei <i>software</i> gestionali.</p> <p>L'esclusione delle sanzioni si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia nell'ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la compensazione "interna" solo nel modello 770/2016; • sia nell'ipotesi in cui, per evidenziare la compensazione effettuata, abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016.
6.2	<p>NON APPLICAZIONE DEI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI</p> <p>Si ricorda che alle compensazioni in esame non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il limite "generale" annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all'art. 34 della L. 388/2000, innalzato a 700.000,00 euro per anno solare dall'1.1.2014; • il divieto di compensazione ai sensi dell'art. 31 co. 1 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122), in presenza di debiti: <ul style="list-style-type: none"> – iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall'1.10.2011; – di ammontare superiore a 1.500,00 euro; – per i quali sia scaduto il termine di pagamento (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 4.8.2015 n. 73).
7	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI - MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO</p>
	<p>Con il provv. 14.1.2016 n. 6743, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per l'utilizzo del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, disciplinato dall'art. 10 del DL 31.5.2014 n. 83 (conv. L. 29.7.2014 n. 106) e dal DM 7.5.2015 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.6.2015 n. 138).</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si vedano le Circolari Mensili di giugno, agosto e settembre 2015.</p>

<p>7.1</p>	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. <p>Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l'importo concesso a ciascuna di esse.</p> <p>Variazioni o revoche</p> <p>Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo comunica all'Agenzia delle Entrate le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando il citato Ministero ha conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca.</p> <p>In tali casi, il modello F24 può essere presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del Ministero all'Agenzia.</p>
<p>7.2</p>	<p>CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Per effettuare la compensazione nel modello F24, occorre utilizzare il codice tributo "6850", denominato "<i>Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere - DM 7 maggio 2015</i>", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 20.1.2016 n. 5.</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"); • il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".
<p>7.3</p>	<p>CONTROLLI AUTOMATIZZATI</p> <p>Per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati sulla base dei dati ricevuti dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.</p> <p>Il modello F24 è scartato nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio; • oppure l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo. <p>Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>8</p>	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER COMPENSI CORRISPOSTI AD AVVOCATI PER NEGOZIAZIONE ASSISTITA E AD ARBITRI - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> <p>Con il DM 23.12.2015 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 8.1.2016 n. 5), sono state definite le modalità attuative e le tempistiche per accedere al credito d'imposta <i>ex art. 21-bis</i> del DL 27.6.2015 n. 83 (conv. L. 6.8.2015 n. 132), relativo ai compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente, di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell'arbitrato con lodo.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare Mensile di agosto 2015.</p>
<p>8.1</p>	<p>RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>La domanda deve essere presentata compilando l'apposito modulo (FORM) disponibile sul sito Internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it).</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Alla richiesta deve essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la copia dell'accordo di negoziazione assistita e la prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ovvero la prova del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché la copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo; • la copia della fattura, inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro; • la copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno 2015; • la copia del documento di identità del richiedente. <p>In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite, ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.</p>
<p>8.2</p>	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA</p> <p>La richiesta del credito d'imposta deve essere trasmessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla parte che ha corrisposto, nell'anno 2015, il compenso all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel procedimento di arbitrato concluso con lodo; • esclusivamente avvalendosi della procedura <i>online</i> disponibile nell'apposita sezione del sito Internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it); • non prima dell'11.1.2016 e, a pena di decadenza, entro l'11.2.2016.
<p>8.3</p>	<p>RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino a concorrenza di 250,00 euro; • è determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziare, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2016. <p>Entro il 30.4.2016, il Ministero della Giustizia comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti interessati.</p>
<p>8.4</p>	<p>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (modello 730/2016 o UNICO 2016), è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione; • in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento; • in diminuzione delle imposte sui redditi, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo. <p>L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione tramite il modello F24 non deve eccedere l'importo comunicato dal Ministero della Giustizia, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p>Ai fini del controllo, il Ministero della Giustizia trasmette all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco dei beneficiari e l'importo del credito spettante; • le eventuali variazioni e revoche. <p>Trattamento fiscale</p> <p>Il credito d'imposta in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non dà luogo a rimborso; • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

8.5	<p>CONTROLLI</p> <p>I Consigli degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della Giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati, classificandoli con le modalità indicate con un apposito provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.</p> <p>Nel medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalità per la trasmissione dei dati.</p>
8.6	<p>IPOTESI DI REVOCA</p> <p>Il credito d'imposta è revocato qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al DM in esame; • la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. <p>Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.</p> <p>Ai fini dei controlli, l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero della Giustizia, entro il mese di marzo 2017, con modalità telematiche definite d'intesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi; • i modelli F24 ricevuti nell'anno 2016, con i relativi importi. <p>L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al Ministero della Giustizia l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta.</p>
9	<p>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2016</p>
	<p>In relazione al primo semestre 2016, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi professionali, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, rimangono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 12,05%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; • dell'8,05%, per le altre transazioni commerciali. <p>Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto fermo allo 0,05%, a cui vanno aggiunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 punti percentuali, in caso di transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; • 8 punti percentuali, negli altri casi. <p><i>Deroghe contrattuali</i></p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti; • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile; • nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.
10	<p>MACCHINARI "IMBULLONATI" - DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE - NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 - CHIARIMENTI</p>
	<p>L'art. 1 co. 21-24 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) dispone che, dall'1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi "D" ed "E", è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i macchinari, • i congegni, • le attrezzature, • gli altri impianti, <p>funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").</p>
<p>10.1</p>	<p>FABBRICATI GIÀ CENSITI NEI GRUPPI "D" ED "E"</p> <p>Per quanto concerne i fabbricati già censiti nei gruppi catastali "D" ed "E" (opifici, alberghi, teatri, stazioni per servizi di trasporto), i soggetti interessati possono presentare gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale, nel rispetto dei criteri sopra citati, attraverso la procedura informatica Docfa (DM 701/94).</p> <p>Al riguardo, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rendita "proposta" ha effetto retroattivo dall'1.1.2016, se l'atto di aggiornamento catastale viene presentato entro il 15.6.2016; • la rendita "proposta" ha effetto innovativo dall'1.1.2017, se l'atto di aggiornamento catastale viene presentato dopo il 15.6.2016. <p>L'Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 30.9.2016 per comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento ricevuti, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite "proposte" e a quelle già iscritte in Catasto dall'1.1.2016.</p> <p>Con la circ. 1.2.2016 n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina della L. 208/2015, che si riassumono di seguito.</p>
<p>10.2</p>	<p>COMPONENTI IMMOBILIARI OGGETTO DI STIMA DIRETTA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE</p> <p>Le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana che devono essere incluse nella stima catastale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suolo: si tratta della porzione di terreno su cui ricade l'unità immobiliare, rappresentato, di norma, da aree coperte, sedime delle costruzioni costituenti l'unità immobiliare, e da aree scoperte, accessorie e pertinenziali; • le costruzioni: a titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all'interno delle unità immobiliari in argomento; • gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità. Si tratta di quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni, risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all'interno dell'unità immobiliare: <ul style="list-style-type: none"> – ad esempio, sono da ricomprendere gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione, gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tappeti mobili; – vi rientrano altresì i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, se non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.
<p>10.3</p>	<p>IMPIANTI ESCLUSI DALLA STIMA CATASTALE DALL'1.1.2016</p> <p>Dall'1.1.2016 non devono, invece, essere incluse nella stima catastale le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo.</p> <p>Come esemplificato dalla circ. Agenzia delle Entrate 2/2016, quindi, non sono più oggetto di stima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le centrali di produzione di energia e stazioni elettriche: le caldaie, le camere

<p><i>segue</i></p>	<p>di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le industrie manifatturiere: i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia considerata (ad esempio i sistemi di automazione e propulsione, le pompe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la miscelazione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l'essiccazione dei prodotti); • per gli impianti di risalita: le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine, i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa; • per i parchi divertimento: le attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili.
<p>10.4</p>	<p>NUOVA PROCEDURA DOCFA Al fine di rideterminare la rendita catastale, è stato adeguato il <i>software</i> per la compilazione dei documenti tecnici catastali (Docfa) per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al Catasto Edilizio Urbano.</p>
<p>10.5</p>	<p>PREVISIONE DI UNA NUOVA FATTISPECIE DI VARIAZIONE CATASTALE Per coloro che intendono presentare la dichiarazione di variazione catastale per gli immobili già iscritti in Catasto, finalizzata a rideterminarne la rendita a seguito delle novità introdotte dalla L. 208/2015, nella nuova procedura Docfa è stata introdotta una ulteriore specifica di documento di variazione, denominata "<i>Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015</i>", a cui è connessa automaticamente la causale "<i>Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015</i>". A seguito della registrazione nella banca dati catastale della dichiarazione di aggiornamento, tale causale sarà riportata nella visura.</p>
<p>10.6</p>	<p>DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI Ancorché non rilevi direttamente nei procedimenti di stima finalizzati alla determinazione della rendita degli immobili in argomento, la nuova procedura Docfa si arricchisce di un ulteriore elemento: la "destinazione d'uso" dell'unità immobiliare a destinazione speciale e particolare oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione. Tale informazione va ad integrare i dati descrittivi degli immobili in questione.</p>
<p>11</p>	<p>IMU E TASI - RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO - CHIARIMENTI Con la ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF sono stati forniti chiarimenti in relazione alla disciplina contenuta nel co. 10 dell'art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), la quale prevede, a decorrere dall'1.1.2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eliminazione della possibilità, da parte dei Comuni, di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale; • la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le medesime unità immobiliari.
<p>11.1</p>	<p>CONDIZIONI PER POTER BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE L'agevolazione spetta alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le unità immobiliari non devono essere accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; • le unità immobiliari devono essere concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le destinano ad

<p><i>segue</i></p>	<p>abitazione principale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contratto deve essere registrato; • il comodante (proprietario dell'immobile) deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>
<p>11.2</p>	<p>REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO</p> <p>Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta.</p> <p>Ai fini dell'agevolazione in esame, la sua registrazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 20 giorni dalla data dell'atto, se il contratto di comodato è redatto in forma scritta; • previa presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69), per i contratti di comodato in forma verbale; ai fini della decorrenza dell'agevolazione, viene precisato che rileva la data di conclusione del contratto.
<p>11.3</p>	<p>CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO</p> <p>Per beneficiare dell'agevolazione, sia l'immobile concesso in comodato che quello destinato dal comodante a propria abitazione principale non devono essere classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Viene, inoltre, precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il possesso da parte del comodante di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione; • alle pertinenze concesse in comodato unitamente all'abitazione si renderà applicabile il trattamento di favore previsto per l'abitazione, nei limiti fissati dall'art. 13 co. 2 del DL 201/2011; • l'agevolazione non si perde se oltre all'immobile ad uso abitativo concesso in comodato un soggetto possiede un immobile ad uso abitativo considerato come fabbricato rurale ad uso strumentale ai sensi dell'art. 9 co. 3-<i>bis</i> del DL 557/93 (immobile destinato ad abitazione dei dipendenti dell'azienda agricola).
<p>11.4</p>	<p>IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ CONCESSO IN COMODATO</p> <p>In caso di comproprietà dell'immobile tra coniugi, occorre verificare il rispetto di tutte le condizioni separatamente per i due coniugi. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se i coniugi possiedono un immobile dato in comodato al figlio ed uno dei due possiede un altro immobile ad uso abitativo in un Comune diverso da quello del primo immobile, l'agevolazione si applica solo con riferimento alla quota dell'altro coniuge; • nel caso in cui l'immobile in comproprietà tra i coniugi sia concesso in comodato ai genitori di uno di essi, l'agevolazione spetta solo al comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma.
<p>11.5</p>	<p>TASI DA VERSARE PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO</p> <p>In relazione alla TASI, viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodatario non deve versare la tassa in quanto, a decorrere dal 2016, è stato escluso il pagamento sia per il possessore che per l'occupante dell'immobile adibito ad abitazione principale non accatastata in A/1, A/8 e A/9 (art. 1 co. 14 della L. 208/2015); • il comodante, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore, una volta ridotta la base imponibile del 50%, verserà la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Solo nel caso in cui non sia stata determinata la predetta percentuale, il comodante è tenuto ad applicare la TASI nella misura pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

11.6	<p>POTESTÀ REGOLAMENTARE DEI COMUNI</p> <p>Viene inoltre precisato che, a decorrere dall'anno 2016, i Comuni non possono più assimilare l'unità immobiliare concessa in comodato all'abitazione principale, ma possono stabilire un'aliquota agevolata (non inferiore allo 0,46%).</p>
12	<p>INNALZAMENTO DELLE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA APPLICABILI ALLE CESSIONI DI ALCUNI PRODOTTI AGRICOLI</p>
	<p>In attuazione dell'art. 1 co. 908 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), con il DM 26.1.2016, pubblicato sulla G.U. 17.2.2016 n. 39, sono state innalzate le percentuali di compensazione IVA per le cessioni di alcuni prodotti del settore lattiero-caseario e per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.</p> <p>La misura ha lo scopo di sostenere i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72, aumentando l'entità della detrazione IVA forfetaria prevista per alcuni tipi di cessioni.</p>
12.1	<p>CESSIONI DI LATTE FRESCO</p> <p>L'art. 1 del DM 26.1.2016 stabilisce che, a partire dall'1.1.2016, la percentuale di compensazione IVA di cui al DM 23.12.2005 è innalzata dall'8,8% al 10% per le cessioni dei seguenti prodotti, indicati al n. 9) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; • gli altri prodotti di cui al citato n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie. <p>La percentuale di compensazione dell'8,8% rimane, perciò, invariata per le cessioni di latte cagliato, fermentato o acidificato, di siero di latte, di kephir e yogurt.</p>
12.2	<p>CESSIONI DI BOVINI E SUINI</p> <p>Limitatamente all'anno 2016, le percentuali di compensazione IVA di cui al DM 23.12.2005 sono innalzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 7% al 7,65% per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo; • dal 7,3% al 7,95% per le cessioni di animali vivi della specie suina. <p>Per le cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina, compresi al n. 2) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, la percentuale di compensazione rimane fissata al 7,3%.</p> <p>Si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha previsto la possibilità di innalzare tali percentuali di compensazione, rispettivamente, fino alla soglia massima del 7,7% e dell'8%. Tuttavia, al fine di rispettare i limiti di spesa stabiliti dalla medesima legge, l'aumento è stato disposto nella misura di 0,65 punti percentuali (anziché di 0,7 punti percentuali).</p>
12.3	<p>DECORRENZA</p> <p>Le disposizioni del presente DM 26.1.2016 hanno efficacia a partire dall'1.1.2016.</p> <p>Tuttavia, come indicato, per le cessioni di latte fresco, l'innalzamento della percentuale di compensazione al 10% costituisce una misura permanente, mentre l'aumento delle percentuali di compensazione relative ai bovini e suini ha effetto per il solo anno 2016.</p>
13	<p>DETRAZIONE IVA PER GLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</p> <p>In sede di conversione del DL 30.12.2015 n. 210 (c.d. "Milleproroghe") nella L. 25.2.2016 n. 21, sono state introdotte disposizioni volte a chiarire i presupposti per l'esercizio della detrazione dell'IVA da parte degli organismi di formazione professionale finanziati con contributi pubblici.</p>
13.1	<p>PRECEDENTI INTERVENTI DI PRASSI</p> <p>I dubbi sollevati in materia di esercizio della detrazione IVA da parte degli organismi di</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>formazione professionale derivano, originariamente, dall'errata convinzione secondo la quale la detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti sarebbe pregiudicata dalla natura pubblica dei contributi che finanziano gli acquisti stessi.</p> <p>A tal proposito, già la circ. Agenzia delle Entrate 11.5.2015 n. 20 aveva chiarito che la possibilità di detrarre l'IVA assolta dagli enti di formazione sugli acquisti relativi alla propria attività dipende esclusivamente dall'inerenza di tali acquisti ad operazioni attive imponibili. Di conseguenza, non è detraibile l'imposta assolta "a monte" sugli acquisti relativi ad operazioni, "a valle", esenti o non soggette all'imposta.</p>
<p>13.2</p>	<p>CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA</p> <p>L'art. 10 co. 2-ter del DL 210/2015 convertito fornisce, ora, l'interpretazione autentica dell'art. 19 co. 2 primo periodo del DPR 633/72, chiarendo che gli organismi che svolgono attività di formazione professionale, finanziati con contributi pubblici a fondo perduto (compresi i contributi erogati ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90) possono detrarre l'IVA sugli acquisti di beni e servizi relativi all'attività di formazione, purché essi siano impiegati per effettuare operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione dell'imposta. Sembrano trovare conferma, in tal modo, i chiarimenti già forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 11.5.2015 n. 20, anche nel passaggio in cui si afferma che, quando i beni e servizi acquistati dall'ente di formazione sono utilizzati per realizzare sia operazioni imponibili, sia operazioni escluse da IVA, la detrazione è riconosciuta <i>pro-quota</i>.</p>
<p>13.3</p>	<p>LEGITTIMITÀ DELLA DETRAZIONE IVA GIÀ ESERCITATA</p> <p>Ai sensi dell'art. 10 co. 2-quater del DL 210/2015 convertito, resta legittima la detrazione dell'IVA già operata per gli acquisti relativi ad attività di formazione, finalizzate a far acquisire una qualifica professionale, purché risultino rispettate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la detrazione deve essere stata esercitata anteriormente al 27.2.2016 (data di entrata in vigore della L. 21/2016); • l'IVA detratta non deve figurare quale importo ammesso al finanziamento dall'ente erogatore dei contributi.
<p>13.4</p>	<p>DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA AL FINANZIAMENTO</p> <p>L'art. 10 co. 2-quinquies del DL 210/2015 convertito prevede che gli enti che erogano contributi pubblici in relazione alle attività di formazione debbano tener conto, nella determinazione dei contributi stessi, dell'IVA assolta dai predetti organismi. L'importo dell'IVA ammessa al finanziamento (anche ai fini di quanto previsto dal precedente co. 2-quater del medesimo art. 10) deve infatti essere determinato calcolando l'ammontare dell'imposta effettivamente e definitivamente versata dal beneficiario, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del DPR 3.10.2008 n. 196.</p>
<p>14</p>	<p>NUOVA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI</p> <p>Con la circ. 1.2.2016 n. 3, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni in ordine alle disposizioni del DLgs. 81/2015 – recante il riordino dei contratti di lavoro in attuazione della L. 183/2014 (il c.d. "Jobs Act") – relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al superamento del lavoro a progetto (art. 52); • all'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni coordinate e continuative "organizzate" dal committente (art. 2); • alla stabilizzazione agevolata di collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, e di soggetti titolari di partita IVA (art. 54). <p>Ciò anche in funzione dell'avvio – annunciato dalla circolare in commento – di specifiche campagne ispettive nel 2016, in particolare nel settore del <i>call center</i>.</p>
<p>14.1</p>	<p>SUPERAMENTO DEL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO</p> <p>L'art. 52 del DLgs. 81/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da un lato, ha disposto l'abrogazione, dal 25.6.2015, degli artt. 61 ss. del DLgs. 276/2003 sul contratto di lavoro a progetto, i quali continuano a trovare applicazione

<p>segue</p>	<p>esclusivamente per la regolazione dei contratti in essere a tale data;</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'altro, ha fatto salvo l'art. 409 c.p.c. sui "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale". <p>Ciò comporta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i contratti di co.co.co. stipulati prima del 25.6.2015 possono continuare ad esplicare effetti, nella forma di contratti di lavoro a progetto, sino alla loro scadenza; i contratti di co.co.co. con decorrenza successiva a tale data possono essere legittimamente stipulati senza necessità di uno specifico progetto, né del rispetto dei limiti di durata e delle altre condizioni poste dal DLgs. 276/2003.
<p>14.2</p>	<p>APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO ALLE COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE</p> <p>A decorrere dall'1.1.2016, tuttavia, sia alle collaborazioni a progetto già in atto al 25.6.2015 e transitoriamente ancora efficaci, sia alle "nuove" collaborazioni stipulate dopo tale data, si applica l'art. 2 co. 1 del DLgs. 81/2015, che ne prevede la soggezione, ove sussistano determinate condizioni, alla "disciplina del rapporto di lavoro subordinato".</p> <p>La circolare in commento si sofferma, in primo luogo, su tali condizioni, le quali ricorrono laddove i rapporti di collaborazione si concretino in prestazioni di lavoro che risultino, allo stesso tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> esclusivamente personali, nel senso di essere svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti; continuative, nel senso di ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità; organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro", nel senso di comportare l'obbligo, per il collaboratore – operante all'interno di un'organizzazione datoriale – di rispettare determinati orari e svolgere l'attività in luoghi di lavoro individuati dal committente stesso.
<p>14.3</p>	<p>CONSEGUENZE DELL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO</p> <p>L'accertamento della contestuale ricorrenza delle condizioni sopra descritte – definite, in generale, come condizioni di "etero-organizzazione" – determina l'applicazione della "disciplina del rapporto di lavoro subordinato", da intendere, secondo il Ministero del Lavoro, come applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> di "qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato"; delle sanzioni per l'inadempimento degli obblighi in materia di collocamento (comunicazioni e dichiarazione di assunzione), anch'essi attinenti a tale disciplina. <p>In pratica, il DLgs. 81/2015 fa derivare "le medesime conseguenze legate ad una riqualificazione", semplificando l'attività del personale ispettivo che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare che le prestazioni continuative ed esclusivamente personali oggetto di verifica risultino "etero-organizzate" (nel senso specificato).</p>
<p>14.4</p>	<p>ESCLUSIONI</p> <p>Sono escluse dall'applicazione dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 81/2015 le collaborazioni elencate dal co. 2 del medesimo articolo, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (interpello Min. Lavoro 15.12.2015 n. 27); le collaborazioni rese da professionisti iscritti in Albi, da amministratori o sindaci di

<p>segue</p>	<p>società, da partecipanti a collegi o commissioni ovvero a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (interpelli Min. Lavoro 20.1.2016 n. 5 e 27.1.2016 n. 6).</p> <p>Al riguardo, il Ministero precisa che, anche rispetto a tali collaborazioni, rimane astrattamente ipotizzabile la riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione. A tal fine, tuttavia, non sarà sufficiente verificare la sussistenza di una “etero-organizzazione”, dovendo ricorrere una vera e propria “etero-direzione” ai sensi dell’art. 2094 c.c.</p>
<p>14.5</p>	<p>STABILIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI</p> <p>L’art. 54 del DLgs. 81/2015 ha, infine, previsto che i datori di lavoro privati che, dall’1.1.2016, procedano all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto o di soggetti titolari di partita IVA con cui si siano intrattenuti rapporti di lavoro autonomo, possano godere dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Ciò:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subordinatamente al rispetto di due ulteriori condizioni: <ul style="list-style-type: none"> – la sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di atti di conciliazione nelle sedi di cui all’art. 2113 co. 4 c.c. o davanti alle Commissioni di certificazione; – il rispetto, da parte del datore di lavoro, del divieto di recedere dal rapporto nei 12 mesi successivi all’assunzione, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; • con esclusione degli illeciti accertati all’esito di accessi ispettivi iniziati prima dell’avvio della procedura di stabilizzazione. <p>Intervenendo sul tema, la circ. 3/2016 in esame ha specificato che detta procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti; • non inficia la possibilità, ove vengano rispettate tutte le condizioni poste dall’ordinamento, di godere anche dell’esonero contributivo previsto (nella misura del 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250,00 euro annui e per una durata massima di 24 mesi) dall’art. 1 co. 178 della L. 208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.
<p>15</p>	<p>PARZIALE DEPENALIZZAZIONE DELLE OMESSE RITENUTE PREVIDENZIALI - CHIARIMENTI</p> <p>L’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali è diventato un illecito penalmente sanzionato solo allorquando l’importo omesso sia superiore a 10.000,00 euro annui.</p> <p>L’art. 2 co. 1-bis del DL 12.9.83 n. 463 conv. L. 11.11.83 n. 638, infatti, è stato oggetto della parziale depenalizzazione operata dal DLgs. 15.1.2016 n. 8, in forza della quale la disposizione ora vigente è così strutturata: <i>“L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”</i>.</p>
<p>15.1</p>	<p>CONDOTTA SOPRA SOGLIA</p> <p>Le modifiche apportate all’art. 2 co. 1-bis del DL 463/83 prevedono che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per un importo superiore a 10.000,00 euro annui, sia punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,00 euro.</p> <p>Dunque, tale condotta continua ad essere qualificata come delitto, con tutte le conseguenze legate ai principi applicabili e agli aspetti procedurali connessi.</p>

15.2	<p>CONDOTTA SOTTO SOGLIA</p> <p>Se, invece, l'importo omesso non è superiore a 10.000,00 euro annui, si applicherà la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00 euro.</p> <p>Sanzione che, seppur priva dello stigma penale, da un punto di vista patrimoniale conserva un notevole impatto.</p>
15.2.1	<p>ASPETTI PROCEDURALI</p> <p>Per l'applicazione di tali sanzioni amministrative si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni della L. 689/81.</p> <p>In particolare, si ritiene applicabile la disciplina degli artt. 14 e 16 della L. 689/81, riguardo alla contestazione e al pagamento in misura ridotta.</p>
15.2.2	<p>AUTORITÀ COMPETENTE</p> <p>La sanzione amministrativa dovrebbe essere comminata dall'autorità competente individuata secondo quanto previsto dall'art. 7 del DLgs. 8/2016. Per quanto riguarda le omesse ritenute previdenziali e assistenziali, tale norma rinvia espressamente allo stesso DL 463/83 che tuttavia, sul punto, non contiene disposizioni specifiche.</p> <p>Nella circ. Ministero del Lavoro 5.2.2016 n. 6, pertanto, è stato precisato che, per ragioni di economia amministrativa, l'autorità destinataria degli atti possa essere la sede provinciale dell'INPS territorialmente competente.</p>
15.3	<p>NON PUNIBILITÀ</p> <p>Viene, comunque, ribadito nella nuova disposizione che il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provveda al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.</p>
15.4	<p>DISCIPLINA INTERTEMPORALE</p> <p>La depenalizzazione della condotta di omissione di ritenute previdenziali e assistenziali, al di sotto della soglia di 10.000,00 euro annui, è in vigore dal 6.2.2016.</p> <p>A tale proposito si pongono talune questioni relative all'applicabilità temporale della fattispecie riformulata.</p> <p>La scelta di "trasformare" l'illecito penale sub-soglia in illecito amministrativo ha imposto l'individuazione di norme transitorie dirette a disciplinare gli effetti della "permanenza" dell'illecito; in caso contrario (mera depenalizzazione) tutti i procedimenti avrebbero dovuto concludersi con archiviazione o sentenza di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.</p> <p>L'art. 8 del DLgs. 8/2016, pertanto, disciplina espressamente l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, prevedendo innanzitutto che la depenalizzazione si applica anche a queste ultime, <i>"sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili"</i>.</p>
15.4.1	<p>APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI PASSATI IN GIUDICATO</p> <p>L'art. 8 co. 2 del DLgs. 8/2016 specifica, altresì, gli effetti della depenalizzazione sui procedimenti definiti con sentenza di condanna o decreto penale di condanna (ovviamente irrevocabili) alla data del 6.2.2016, sulla base del principio generale di cui all'art. 2 co. 2 c.p., secondo cui <i>"nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali"</i>.</p> <p>In tali casi, il giudice dell'esecuzione revoca la condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e <i>"adotta i provvedimenti conseguenti"</i> (inerenti alle eventuali sanzioni accessorie).</p>
15.4.2	<p>APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI PENDENTI</p> <p>Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6.2.2016 e già interessate da procedimenti penali non definiti, l'art. 9 del DLgs. 8/2016 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, entro il 6.5.2016.</p> <p>A seconda della fase del procedimento, tale trasmissione avverrà ad opera del pubblico</p>

<i>segue</i>	ministero ovvero del giudice competente (ai sensi dell'art. 129 c.p.p.).
16	SOGGETTI DELLE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DI SETTEMBRE 2015 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI
	<p>In considerazione degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Parma e Piacenza nei giorni 13 e 14 settembre 2015, con il DM 12.2.2016 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.2.2016 n. 39) sono stati sospesi i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi ai versamenti e agli altri adempimenti tributari (es. presentazione delle dichiarazioni), inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione e da accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122); • scadenti nel periodo dall'1.1.2016 al 30.6.2016. <p>La sospensione in esame riguarda un totale di 21 Comuni, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19 nella Provincia di Piacenza: Bettola; Bobbio; Cerignale; Coli; Corte Brugnatella; Farini; Ferriere; Gazzola; Lugagnano; Morfasso; Ottone; Piacenza (frazione Borghetto, frazione Roncaglia, frazione Sant'Antonio località Case di Rocco); Podenzano; Ponte dell'Olio; Pontenure; Rivergaro; San Giorgio Piacentino; Travo; Vigolzone; • 2 nella Provincia di Parma: Compiano e Varsi. <p>L'elenco dei Comuni, delle frazioni e delle località interessate potrà essere oggetto di successive modifiche.</p>
16.1	SOGGETTI INTERESSATI La suddetta sospensione si applica nei confronti: <ul style="list-style-type: none"> • delle persone fisiche che, alla data del 13 e 14 settembre 2015, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni, ovvero nelle frazioni, colpiti dai predetti eventi; • dei soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni.
16.2	VERSAMENTI GIÀ EFFETTUATI Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.
16.3	ESCLUSIONE DELLE RITENUTE La sospensione in esame non si applica alle ritenute, le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti d'imposta ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6 co. 5 del DLgs. 18.12.97 n. 472, relativo alla non punibilità per forza maggiore.
16.4	EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 15.7.2016.
17	IRRILEVANZA FISCALE DELLE LIBERALITÀ PERCEPITE DA SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE DI CRISI
	L'art. 88 co. 3- <i>bis</i> del TUIR, inserito dall'art. 14 del DL 14.2.2016 n. 18 (in corso di conversione in legge), stabilisce che non costituiscono sopravvenienze attive imponibili, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti a procedure di crisi.
17.1	AMBITO SOGGETTIVO L'esclusione da imposizione riguarda i soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste: <ul style="list-style-type: none"> • dal RD 267/42 (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa e piani di risanamento attestati da un

<p><i>segue</i></p>	<p>professionista qualificato);</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal DLgs. 270/99 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi); • dal DL 347/2003, conv. L. 39/2004 (amministrazione straordinaria speciale per le imprese di grandi dimensioni). <p>Per quanto concerne gli enti creditizi, l'esclusione da imposizione riguarda i soggetti sottoposti alle procedure di crisi previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'art. 20 del DLgs. 180/2015 (si tratta delle procedure attivabili nelle ipotesi di dissesto o di rischio di dissesto bancario, indicate dall'art. 17 del medesimo DLgs. 180/2015); • dall'art. 70 e ss. del DLgs. 385/93, c.d. TUB (amministrazione straordinaria).
<p>17.2</p>	<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>I contributi "agevolati" (esclusi da imposizione) sono esclusivamente quelli percepiti a titolo di liberalità, qualunque sia la fonte di provenienza, dalla data di apertura della procedura fino al ventiquattresimo mese successivo alla chiusura della stessa.</p> <p>La relazione illustrativa al DL 18/2016 precisa che, per l'individuazione della data in cui l'impresa può considerarsi assoggettata alle procedure sopra evidenziate, risultano mutuabili le disposizioni dell'art. 101 co. 5 secondo periodo del TUIR.</p> <p>A seconda della procedura, occorre quindi fare riferimento alla data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della sentenza dichiarativa del fallimento; • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; • del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione; • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; • dell'iscrizione nel Registro delle imprese del piano attestato di risanamento. <p>Vengono esclusi dal regime agevolato e sono, quindi, soggetti a imposizione secondo i criteri generali i contributi provenienti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • società controllate dall'impresa in crisi; • società controllate dalla stessa società che controlla l'impresa in crisi (c.d. imprese sorelle).
<p>17.3</p>	<p>DECORRENZA</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 co. 2 del DL 18/2016, la suddetta irrilevanza fiscale interessa i contributi percepiti dal periodo d'imposta in corso al 16.2.2016 (data di entrata del medesimo DL) e, dunque, dal 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p>17.4</p>	<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso al 16.2.2016, la suddetta esclusione da imposizione non si applica immediatamente: pertanto, come ribadito dalla relazione di accompagnamento al DL 18/2016, in detto periodo opera la piena e integrale tassazione dei contributi stessi.</p> <p>L'esclusione da imposizione, invece, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti, da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi.</p> <p>Tuttavia, se i contributi percepiti nel 2016 non vengono assoggettati integralmente ad imposizione in detto periodo, ma in quote costanti in detto esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (in applicazione dell'art. 88 co. 3 lett. b) del TUIR), la relativa irrilevanza reddituale, secondo quanto sopra riportato, non opera.</p>
<p>17.5</p>	<p>EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DEGLI ACCONTI</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 co. 3 del DL 18/2016, la determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione di cui al precedente § 8.4, è</p>

<i>segue</i>	<p>effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative in commento.</p> <p>Pertanto, considerando l'acconto dovuto per il 2018, in caso di adozione del c.d. metodo storico, l'IRES/IRPEF relativa al 2017, base di commisurazione dell'acconto, deve essere rideterminata come se le illustrate disposizioni agevolative non fossero state applicate.</p>
18	MODIFICA AL REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL'AMBITO DI VENDITE GIUDIZIARIE
	<p>L'art. 16 del DL 14.2.2016 n. 18, in corso di conversione in legge, prevede agevolazioni, dal punto di vista delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per gli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari emessi nell'ambito di vendite giudiziarie.</p> <p>In particolare, tali atti scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna, in luogo delle ordinarie imposte (dovute, ad esempio, per gli atti aventi ad oggetto fabbricati, soggetti ad imposta di registro, in assenza di agevolazioni, nella misura, rispettivamente, del 9% + 50,00 euro + 50,00 euro), a condizione che l'immobile sia rivenduto entro 2 anni.</p>
18.1	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>L'agevolazione compete per gli atti ed i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili (uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù) emessi nell'ambito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una procedura giudiziaria di espropriazione forzata immobiliare di cui al codice di procedura civile; • una procedura di vendita immobiliare fallimentare.
18.2	<p>CONDIZIONE</p> <p>Le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovano applicazione nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna se l'acquirente si impegna, dichiarandolo in atto, a rivendere l'immobile acquistato all'asta entro 2 anni.</p>
18.3	<p>DECADENZA</p> <p>Ove, entro il termine di 2 anni dall'acquisto all'asta, il contribuente non rivenda l'immobile e, quindi, non si realizzi la condizione del "ritrasferimento", le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica la sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora.</p> <p>Dalla scadenza del biennio decorre il termine, triennale, a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie.</p>
18.4	<p>DECORRENZA</p> <p>Le nuove disposizioni hanno effetto per gli atti emessi dal 16.2.2016 (entrata in vigore del DL 18/2016) e fino al 31.12.2016.</p>
19	AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'AUTOIMPREDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E IL RICAMBIO GENERAZIONALE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
	<p>Con il DM 18.1.2016, pubblicato sulla G.U. 17.2.2016 n. 39, sono state definite le disposizioni attuative relative alle misure di favore per l'autoimprenditorialità in agricoltura e per il ricambio generazionale, disciplinate dagli artt. 9 - 10-<i>quater</i> del DLgs. 21.4.2000 n. 185 (come sostituiti dall'art. 7-<i>bis</i> del DL 24.6.2014 n. 91 conv. 11.8.2014 n. 116).</p>
19.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Le agevolazioni si applicano alle micro, piccole e medie imprese (come definite nell'Allegato I del Regolamento UE n. 702/2014), in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e</p>

<p>segue</p>	<p>della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.</p> <p>Tali imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;• esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.;• essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;• essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;• avere sede operativa nel territorio nazionale. <p>Le agevolazioni si applicano altresì alle micro, piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.</p> <p>Tali imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti da almeno due anni:</p> <ul style="list-style-type: none">• esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.;• essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;• avere sede operativa nel territorio nazionale. <p>Per tutte le suddette imprese, viene inoltre previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio, avere partita IVA e il legittimo possesso dell'azienda da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda, o nei 2 anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda;• lo statuto dell'impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;• alla data di presentazione della domanda e per i 5 anni successivi alla data di
--------------	--

<p>segue</p>	<p>delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci dell'impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal DLgs. 185/2000;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le agevolazioni non si applicano alle imprese in difficoltà e ai beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. <p>In caso di violazione delle suddette disposizioni è prevista la decadenza dalle agevolazioni concesse.</p>
<p>19.2</p>	<p>AGEVOLAZIONI</p> <p>Le agevolazioni consistono nella concessione di mutui agevolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a un tasso pari a zero; • di importo non superiore al 75% delle spese ammissibili; • della durata minima di 5 anni e massima di 10 anni, comprensiva del periodo di preammortamento; per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria, il mutuo agevolato ha una durata non superiore a 15 anni. <p>I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000,00 euro (IVA esclusa) e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione; • miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea; • realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura. <p>I progetti non possono essere avviati prima della data di ammissione alle agevolazioni. Le agevolazioni sono concedibili, in termini di "equivalente sovvenzione lordo" (ESL), nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa dell'Unione europea.</p>
<p>19.3</p>	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; • opere agronomiche e di miglioramento fondiario; • opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili; • oneri per il rilascio della concessione edilizia; • allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; • servizi di progettazione; • beni pluriennali. <p>Sono previste specifiche misure di ammissibilità per ciascuna tipologia di spesa.</p> <p>Per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; • impianto di piante annuali; • lavori di drenaggio; • investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi entro 24 mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori; • acquisto di animali. <p>Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.</p>

<p>19.4</p>	<p>DOMANDE PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI</p> <p>Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il nome e le dimensioni dell'impresa; • la descrizione e l'ubicazione del progetto; • l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto. <p>Tali domande devono essere presentate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), secondo le modalità che saranno indicate nelle istruzioni applicative di prossima emanazione.</p> <p>Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, l'ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, l'ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli Ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.</p> <p>Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.</p>
<p>19.5</p>	<p>DELIBERA DI AMMISSIONE ALL'AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE DEL MUTUO</p> <p>All'esito del procedimento istruttorio, l'ISMEA delibera l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.</p> <p>La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il beneficiario; • le caratteristiche del progetto finanziato; • la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL; • le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto; • la durata del mutuo agevolato. <p>Entro 6 mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre all'ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di mutuo agevolato.</p> <p>Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto; • i rapporti giuridici e finanziari tra l'ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di inadempimento. <p>Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, al fine di ottenere l'erogazione delle quote di mutuo agevolato corrispondenti, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate per stato avanzamento lavori (SAL). Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i SAL possono variare da un minimo di 3 a un massimo di 5; • il primo SAL deve essere rendicontato entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo agevolato; • ciascun SAL deve essere di importo non inferiore al 10% e non superiore al 50% del valore dell'investimento da realizzare, ad eccezione dell'ultimo che non può superare il 10%. <p>Ai fini dell'erogazione della quota di mutuo agevolato corrispondente a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare all'ISMEA le fatture relative al SAL da erogare nonché le quietanze delle fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo SAL è subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica finale dell'investimento.</p> <p>I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa bene-</p>

<p>segue</p>	<p>ficiaria.</p> <p>La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di mutuo agevolato.</p> <p>Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p>
<p>19.6</p>	<p>VINCOLI SUGLI INVESTIMENTI E SULL'ATTIVITÀ</p> <p>In merito agli investimenti e all'attività, sono previsti i seguenti vincoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di 5 anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato; • i beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento all'ISMEA che, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata; • l'attività di impresa prevista nel progetto finanziato deve essere esercitata per un periodo minimo di 5 anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo; • la sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale per un periodo minimo di 5 anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività di impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato. <p>La violazione di tali disposizioni è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.</p>
<p>19.7</p>	<p>CONTROLLI</p> <p>L'ISMEA ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.</p> <p>I controlli possono avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali. L'ISMEA può acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.</p>
<p>20</p>	<p>RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN CASO DI DELOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE - MODALITÀ E TERMINI</p> <p>Con la Direttiva del Ministero dello sviluppo economico 25.11.2015, pubblicata sulla G.U. 10.2.2016 n. 33, sono stati definiti i termini e le modalità di restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese in caso di delocalizzazione della produzione in uno Stato non appartenente all'Unione europea.</p> <p>Tale provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 1 co. 60 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), in base al quale, per i contributi erogati a decorrere dall'1.1.2014, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50%, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.</p> <p>Calcolo della riduzione dell'occupazione</p> <p>La misura della riduzione degli occupati nell'unità produttiva ubicata in Italia, interessata dalla delocalizzazione, è verificata attraverso il confronto fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero medio di occupati rilevato, sulla base delle dichiarazioni presentate dall'impresa all'INAIL, nell'anno in cui è intervenuta la concessione del contributo in conto capitale; • il numero medio di occupati conseguente alla delocalizzazione.

<p>20.1</p>	<p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>Ai fini dell'applicazione della presente Direttiva, per "contributo in conto capitale" si intende quello previsto dall'art. 7 co. 1 del DLgs. 31.3.98 n. 123:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concesso ed erogato per la realizzazione di progetti e opere e per l'acquisto di beni strumentali con effetto durevole sull'impresa beneficiaria; • calcolato in percentuale sul totale dell'investimento; • non prevedente restituzione di capitale o pagamento di interessi. <p>La Direttiva in commento si applica ai provvedimenti di concessione dei suddetti contributi in conto capitale adottati dall'1.1.2014.</p> <p>La Direttiva non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati entro il 31.12.2013; • alle agevolazioni concesse nelle forme di cui all'art. 7 del DLgs. 31.3.98 n. 123 diverse dal contributo in conto capitale; • alle agevolazioni concesse nella forma del contributo alla spesa, in quanto concesso in conto esercizio e a sostegno della ricerca e dell'innovazione e non della produzione di beni; • ai contributi per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in <i>hardware</i>, <i>software</i> e tecnologie digitali, di cui all'art. 2 co. 4 del DL 21.6.2013 n. 69 conv. L. 9.8.2013 n. 98 (c.d. "Nuova Sabatini"), in quanto assimilabili al contributo in conto interessi previsto dal citato art. 7 del DLgs. 123/98; • alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di cui al DM 29.7.2013, limitatamente alla quota rimborsabile.
<p>20.2</p>	<p>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>Gli uffici del Ministero dello sviluppo economico devono inserire nei provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale, adottati a partire dalla data di ricezione della Direttiva in commento, i riferimenti all'art. 1 co. 60 della L. 27.12.2013 n. 147, nonché la conseguente causa di revoca delle agevolazioni, con la precisazione che restano confermate tutte le altre cause di revoca previste dalla specifica normativa in base alla quale il contributo è concesso.</p> <p>Per quanto riguarda i provvedimenti di concessione adottati nel periodo intercorrente tra l'1.1.2014 e la data di ricezione della Direttiva da parte degli uffici del Ministero, la notifica della causa di revoca, introdotta dall'art. 1 co. 60 della L. 147/2013, alle imprese destinatarie dei predetti provvedimenti è assolta tramite la pubblicazione della Direttiva in commento nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).</p>
<p>20.3</p>	<p>DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA</p> <p>Gli uffici del Ministero dello sviluppo economico provvedono ad acquisire dai soggetti beneficiari del contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in occasione di ciascuna erogazione dell'agevolazione e fino al compimento del terzo anno dalla data di concessione; • nella quale si attesta l'assenza di delocalizzazione e viene assunto l'impegno a comunicare tempestivamente ai predetti uffici l'eventuale delocalizzazione e a restituire, in tal caso, il contributo in conto capitale concesso dall'Amministrazione.
<p>20.4</p>	<p>MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO</p> <p>In caso di delocalizzazione, gli uffici del Ministero dello sviluppo economico provvedono tempestivamente a notificare al soggetto beneficiario delle agevolazioni il provvedimento di revoca totale del solo contributo in conto capitale:</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> • con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo; • specificando le modalità di restituzione delle eventuali quote del contributo medesimo già erogate, che sono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali. <p>Per l'eventuale recupero dei crediti, si provvede con l'iscrizione a ruolo delle somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oggetto di restituzione; • a titolo di interessi.
21	CREDITO D'IMPOSTA PER LA MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI EDITORIALI - PROROGA
	L'art. 12 del DL 30.12.2015 n. 210 (c.d. "Milleproroghe"), convertito nella L. 25.2.2016 n. 21, ha prorogato al 31.12.2016 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre, obbligo previsto dall'art. 4 co. 1 del DL 18.5.2012 n. 63 conv. 16.7.2012 n. 103.
21.1	<p>CONCESSIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, finalizzato alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il suddetto art. 4 co. 1 del DL 63/2012 ha istituito un apposito credito d'imposta.</p> <p>Le disposizioni attuative del suddetto credito d'imposta dovranno essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
21.2	<p>OPERATIVITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>L'agevolazione, originariamente prevista per l'anno 2012, è stata poi differita al 2014 (art. 1 co. 334 della L. 147/2013) e successivamente al 2015 (art. 1 co. 185 della L. 190/2014).</p> <p>L'art. 12 del DL 210/2015, disponendo la suddetta proroga dell'obbligo di tracciabilità delle vendite dei giornali, prevede ora che il credito d'imposta sia conseguentemente riconosciuto per l'anno 2016.</p>

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti